

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL LAVORO DELL’AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO – FERMO PER IL
TRIENNIO 2018 / 2020. (CIG Z7E20961CC).**

T R A

l’**Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo** (in seguito per brevità denominato anche “AC” o “Ente”), con sede in Ascoli Piceno, Viale Indipendenza, n.38/a, codice fiscale e partita IVA 00153620448, in persona del Presidente pro tempore, dr. Elio Galanti, nato ad Ascoli Piceno il 14/01/1937,

E

..... (in seguito denominato "Professionista"), nato a
..... il, con sede legale in
via n., codice fiscale, partita IVA
.....,

PREMESSO

- che l'Ente deve affidare il servizio di gestione del lavoro ad un professionista abilitato;
- che per l'affidamento del servizio l'Ente, previa delibera del Presidente n. 9/17 del 24/08/2017, ha indetto procedura ad evidenza pubblica, aggiudicando secondo il criterio del prezzo più basso (maggior ribasso rispetto alla base di gara);
- che la procedura negoziata si è conclusa con l’aggiudicazione definitiva a
- che il Professionista è in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative ed è munita delle autorizzazioni prescritte per l’esercizio dell’attività di cui al presente contratto;

- che il Professionista ha dichiarato di possedere l'organizzazione, i mezzi e le persone necessari per effettuare il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto;
- che con determinazione a contrarre del 07/11/2017 n. 383 l'Ente ha stabilito affidare il servizio in parola ad un Professionista autorizzato, tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50 del 2016;
- che la procedura ad evidenza pubblica si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva assunta delibera del Presidente/Consiglio Direttivo dell'Ente n ... del;
- che l'aggiudicazione è stata comunicata a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, ai sensi dell'art. 76 del D.lgs 50 del 2016;
- che le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali hanno sortito esito positivo;
- che in data è stato acquisito il DURC;
- che il servizio è regolato, oltre che dalla presente convenzione, dall'offerta economica presentata in sede di gara ed allegata al presente contratto sub. a);

Tutto quanto sopra premesso e considerato

si stipula e si conviene quanto segue

1) Affidamento del servizio

L'Ente dichiara di affidare, come di fatto affida, al Professionista i servizi di gestione del lavoro a seguito dell'aggiudicazione della procedura negoziata di cui alle premesse.

Il Servizio viene svolto dal Professionista negli uffici siti in via n.

2) Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata di tre anni a decorrere dal momento della definitiva sottoscrizione del contratto fino al 31/12/2020. Per particolari esigenze connesse a modifiche del sistema contabile dell'Ente, a cambiamenti di carattere organizzativo, all'avvio della nuova gara, nonché in casi motivati, il termine di scadenza potrà essere prorogato fino ad un massimo di sei mesi. L'intenzione dell'Ente di avvalersi di tale proroga sarà comunicata formalmente e tempestivamente al Professionista. Il Professionista assume l'obbligo, durante tale periodo aggiuntivo, di mantenere valide tutte le condizioni della presente convenzione.

3) Oggetto e limiti del contratto

Il Professionista si impegna e si obbliga a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto, collaborazione ed assistenza in materia del lavoro, in particolare vengono indicate in maniera indicativa e non esaustiva le seguenti prestazioni:

- Pratiche di assunzione e trasformazione rapporto di lavoro
- Predisposizione ed invio CUD e F24;
- Predisposizione autoliquidazione INAIL;
- Predisposizione ed invio modelli DM10-EMENS-DMA;
- Elaborazione ed invio 770;
- Elaborazione ed invio dei cedolini mensili e calcolo TFR;
- Fornitura statistiche e dati per registrazioni contabili;
- Supporto per la predisposizione e l'invio UNICO;
- Quant'altro necessario alla gestione dei dipendenti/collaboratori.

Il Professionista, nell'ambito della propria competenza professionale, dovrà fornire:

- Supporto e assistenza amministrativa ed assistenza fiscale continua, per tutta la durata contrattuale, in merito a tutte le problematiche contrattuali che si presenteranno nel corso delle attività lavorative

dell'AC, con suggerimenti e consigli in merito alle soluzioni ottimali, sia sotto il profilo tecnico che economico, finanziario e fiscale;

- Organizzazione su richiesta dell'AC di incontri formativi per il personale dell'AC e presso la sede di quest'ultimo, in merito alle principali problematiche in materia fiscale e del lavoro.

L'AC fornirà al Professionista la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

4) Compensi del Professionista

Per il servizio oggetto del presente contratto l'AC corrisponderà al Professionista il compenso annuale di € oneri fiscali e previdenziali esclusi. Il corrispettivo convenuto rimarrà invariato per l'intera durata contrattuale, anche nel periodo oggetto di eventuale proroga.

Le prestazioni del presente contratto non prevedono interferenze per le quali ricorra l'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.lgs 81 del 2008 con quantificazione dei relativi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Impresa dovrà emettere, salvo diversa disposizione, una fattura elettronica mensile posticipata, sulla base delle prestazioni effettuate.

Per la corretta gestione contabile, salvo diversa disposizione, le fatture dovranno portare in evidenza il Codice Univoco (IPA) n UFFYI5, la tipologia del servizio svolto, il periodo di riferimento, nonché il Codice Identificativo di Gara (CIG) n° Z7E20961CC unico per tutto il periodo contrattuale.

Il Professionista prende atto che i riferimenti da apporsi sulle fatture sono da considerarsi come requisiti essenziali ai fini del pagamento delle fatture.

Il pagamento verrà effettuato nei termini di legge, salvo diverse pattuizioni, presso le Poste Italiane S.p.A. o l'Istituto di Credito indicato, a mezzo bonifico, sul conto corrente bancario o postale dedicato (ai sensi della L. n.

136 del 13 agosto 2010), comunicato dalla Società in sede di stipula del contratto, previa verifica, da parte dell'AC, che le attività siano state eseguite regolarmente ed i documenti richiesti siano stati trasmessi.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l'AC procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.

5) Obblighi ed oneri del Professionista

Il Professionista svolgerà l'incarico nell'interesse dell'AC, osservando le indicazioni e gli indirizzi che quest'ultimo formulerà, e dovrà soddisfare le esigenze e curare ogni aspetto del servizio con la dovuta diligenza, fornendo adeguato supporto alle strutture competenti in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa regolante la materia del settore pubblico di riferimento.

Il Professionista non potrà in alcun modo ed in nessun caso cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto salvo espressa autorizzazione dell'AC.

Sono a carico del Professionista tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio ed i rischi connessi all'esecuzione dello stesso.

Il Professionista risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio oggetto del presente contratto.

Il Professionista è responsabile dell'opera del personale dalla stessa dipendente.

Il Professionista si impegna a tenere indenne l'AC da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all'AC a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili al Professionista o al personale di cui lo stesso risponda per legge e relativi al presente contratto.

In caso di recesso il Professionista si obbliga a non sospendere il servizio fino alla chiusura dell'esercizio in corso, a consegnare tutti i documenti in suo possesso ed a portare a compimento tutti gli adempimenti in corso.

6) Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto il Professionista deve:

- avere una copertura assicurativa contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi della impresa nonché dei suoi dipendenti e collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa n.massimale € valida ed efficace per tutta la durata del contratto;
- trasmettere all'AC copia della suddetta polizza assicurativa ogni qualvolta la stessa verrà rinnovata.

Nel caso di inadempienze contrattuali, l'AC avrà diritto di valersi, per le eventuali richieste di risarcimento, della polizza assicurativa.

7) Recesso

L'AC si riserva la facoltà insindacabile di recedere dal presente contratto, mediante semplice lettera R.R. con diffida e messa in mora di quindici giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) inadempienze reiterate da parte del Professionista agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto;
- b) manifesti contrasti in merito all'esecuzione del servizio, tali da far venire meno il rapporto di fiducia;
- c) frode nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazione obbligatoria nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori;
- e) cessione anche parziale del contratto;
- f) perdita dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali - a titolo esemplificativo - fallimento o altro, irrogazione di misure

sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la radiazione o la cancellazione dall'Albo;

g) qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Professionista nel corso della procedura espletata per l'affidamento del servizio, oggetto del presente contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Professionista dovrà assicurare in ogni caso che la cessazione del contratto non comporti danno alcuno all'AC, fatto salvo il diritto dell'AC di procedere per i danni subiti.

Nell'ipotesi di recesso, all'Ente non fa carico - in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. - alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.

8) Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa

Qualora il Professionista non provveda a ripristinare con immediatezza il servizio e/o ad ottemperare agli obblighi in conformità a quanto previsto nel presente contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni o dei maggiori danni, l'Ente potrà risolvere unilateralmente la presente convenzione con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC, con cui dichiarerà di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, nel caso di:

- mancata, irregolare o non puntuale esecuzione delle prestazioni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel presente contratto, ripetuti e contestati per iscritto per almeno tre volte nel corso dell'esercizio finanziario;
- frode e/o grave negligenza da parte del Professionista.

9) Risoluzione della convenzione da parte del Professionista

Il Professionista potrà chiedere la risoluzione del presente contratto: in caso di impossibilità ad eseguire i servizi oggetto dello stesso contratto, in conseguenza di causa non imputabile al Professionista, secondo il disposto dell'art. 1672 c.c.

10) Effetti della risoluzione

La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo che per le prestazioni già eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Ente il diritto di affidare a terzi il servizio sino a nuova aggiudicazione.

L'affidamento a terzi viene notificato al Professionista a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Al Professionista sono addebitate le spese sostenute in più dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime il Professionista dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

11) Obblighi nei confronti dei dipendenti e osservanza delle norme di sicurezza

Il Professionista si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.

Il Professionista si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto.

Il Professionista si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Nell'esecuzione del servizio il Professionista è tenuto all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dalla normativa vigente, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.

Il Professionista è l'unico responsabile dell'osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento del servizio in oggetto, normative delle quali il Professionista dichiara di essere e si impegna a mantenersi ben edotto.

Resta pertanto espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Professionista che non potrà avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti dell'Ente.

Le prestazioni del presente contratto non prevedono interferenze per le quali ricorra l'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.lgs 81 del 2008 con quantificazione dei relativi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

12) Trattamento dati personali e segreto di ufficio

Il Professionista, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs 196 del 2003, dichiara di essere informato in modo pieno ed esauritivo circa le finalità del trattamento dei propri dati personali nonché dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto, con particolare riguardo alla possibilità di integrazione, modificazione, cancellazione dei predetti dati o di opposizione in tutto o in parte al relativo utilizzo, inoltrando specifica richiesta all'Ente.

Il Professionista si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Ente, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti tutte le norme dettate dal decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di trattamento e tutela dei dati personali, nonché a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'Ente o ai relativi debitori e creditori di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali,

nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni di alcun genere di documenti di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidato con il presente contratto.

Il Professionista si impegna inoltre ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio.

Il Professionista si impegna inoltre a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione del servizio di cui al presente contratto alla più rigorosa osservanza del segreto di ufficio.

13) Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Professionista assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario.

Il Professionista si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'AC, eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'AC; i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.

Il Professionista è tenuto a comunicare tempestivamente e, comunque, entro e non oltre sette giorni dalla variazione qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9bis, della Legge n.

136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.

14) Cessione della convenzione – divieto di cessione parziale e di subappalto

Il presente contratto non potrà essere ceduto o trasferito, nemmeno parzialmente, senza il consenso dell'Ente.

Il Professionista, fin da ora, si obbliga, qualora intervenissero modifiche nell'assetto proprietario mediante acquisizioni od incorporazioni, etc., a comunicare all'Ente, mediante lettera raccomandata A/R o PEC, entro 30 giorni dalla definitiva acquisizione, etc., le modifiche intervenute nell'assetto proprietario / societario, affinché l'Ente possa comunicare la propria volontà di proseguire il rapporto.

L'Ente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, comunicherà formalmente la volontà di proseguire il rapporto contrattuale.

E' altresì vietato il subappalto.

15) Codice di comportamento

Il Professionista dichiara di conoscere e di essere edotto sulle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013 n.62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del "Codice di comportamento dell'AC" disponibili sul sito istituzionale dell'Ente (Sezione Home > Amministrazione Trasparente > Disposizioni generali > Atti generali).

Il Professionista è tenuto a rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, durante l'espletamento delle attività in appalto; la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del contratto.

16) Spese contrattuali

Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico Professionista. In generale sono a carico del Professionista tutti gli oneri fiscali e le spese

contrattuali, comprese quelle per il bollo e la registrazione del contratto in caso d'uso, ad eccezione di quelle che per legge competono all'AC.

Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.

A tal fine, la Ditta dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che la Ditta è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.633 e successive modificazioni.

17) Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

18) Foro competente

Per qualsiasi controversia di natura tecnica e amministrativa riferita alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente incarico, insorta o in corso al termine del rapporto contrattuale, si rimanda alla competenza del Foro di Ascoli Piceno.

Ascoli Piceno, il ...

L'ENTE

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Professionista accetta espressamente le seguenti clausole:

- 2) Durata del contratto
- 3) Oggetto e limiti del contratto
- 4) Compensi del Professionista
- 5) Obblighi ed oneri del Professionista
- 6) Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale

- 7) Recesso
- 8) Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa
- 9) Risoluzione della convenzione da parte del Professionista
- 10) Effetti della risoluzione
- 11) Obblighi nei confronti dei dipendenti e osservanza delle norme di sicurezza
- 12) Trattamento dati personali e segreto di ufficio
- 13) Tracciabilità dei flussi finanziari
- 14) Cessione della convenzione – divieto di cessione parziale e di subappalto
- 15) Codice di comportamento
- 16) Spese contrattuali
- 17) Rinvio
- 18) Foro competente

Ascoli Piceno, il ...

IL PROFESSIONISTA

ALLEGATI:

- a)** offerta economica.